



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

N.30/2017 Reg. Fall.

N.30/2017 Sent. CC.

N.762/2017 Cron.

N.106/2017 Repertorio

N.1911/2017 Mod. 2/A/SG

Comunicazione di sentenza dichiarativa di fallimento a carico della Rosolia Abbigliamento S.r.l. in liquidazione, con sede in Castelvetro (Tp), piazza Cavour n.6;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della Rosolia Abbigliamento S.r.l. in liquidazione, (P.I. 01324180817), con sede in Castelvetro (Tp), Piazza Cavour n. 6;

NOMINA

giudice delegato alla procedura la **dott.ssa Maria Saieva;**

NOMINA

curatore l'**avv. Fabio Barabino** (il quale, allo stato, in base alla documentazione in atti, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, co. 3, l.f., come novellato dall'art. 5, co. 1, d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5, co. 1, d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015);
- 2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;
- 3) a comunicare al Registro delle imprese entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della

presente procedura), nonché, entro 15 giorni dalla nomina, i dati di cui all'art. 29, co. 6, d.l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;

4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f.;

5) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successi e modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co. 1 della suddetta disposizione (come novellato dall'art. 6 d.l. 13/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), il mancato rispetto di tale termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

6) a presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);

7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l.f.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, presso la cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale;

STABILISCE

il giorno **08/03/2018** ad ore **10.30**, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l.f., avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 l.f.;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f..

Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 9/11/2017

Sentenza depositata in data 13/11/2017

Seguono le firme.

E' estratto conforme per uso notifica.

Marsala, li 13/11/2017

Il Cancelliere
Rossella Ficcone

